



PARCO REGIONALE DELLE VALLI DEL CEDRA E DEL PARMA

REGOLAMENTO

PER LA GESTIONE DEL SITO RETE NATURA 2000:

SIC/ZPS IT 4020020

“CRINALE DELL’APPENNINO PARMENSE”



UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo Agricolo
per lo Sviluppo Rurale
l'Europa investe nelle zone rurali



Regione Emilia-Romagna

Direzione Generale Agricoltura



NOTA INTRODUTTIVA	3
ART. 1 - Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali, smaltimento dei rifiuti.....	3
ART. 2 - Viabilità e Attività turistico-ricreative	5
ART. 3 - Attività agricole e zootecniche, tutela degli habitat e della risorse idriche	6
ART. 4 - Attività selvicolturali e tutela degli habitat forestali	8
ART. 5 - Attività venatoria e gestione faunistica	10
ART. 6 - Pesca.....	10
ART. 7 - Sanzioni	11

NOTA INTRODUTTIVA

Il presente Regolamento specifico è valido su tutto il territorio del S.I.C./Z.P.S “Crinale dell’Appennino Parmense” (IT 4020020) ricadente nel territorio del Parco Regionale delle Valli del Cedra e del Parma. I contenuti del presente Regolamento sono stati estrapolati dalle Misure Specifiche di Conservazione e dal Piano di Gestione del SIC/ZPS “Crinale dell’Appennino Parmense”, redatti grazie alla Misura 323 Sottomisura 2 del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 e approvati con Delibera di Comitato Esecutivo n. 93 del 19/12/2013 dell’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale.

In particolare il Regolamento raggruppa le “Misure regolamentari cogenti” suddivise per le seguenti tipologia di attività:

- Rete tecnologiche, infrastrutture, edilizia, smaltimento rifiuti;
- Viabilità e attività turistico-ricreative;
- Attività agricole e zootecniche, tutela degli habitat e della risorse idriche;
- Attività selvicolturali e tutela degli habitat forestali;
- Attività venatoria e gestione faunistica;
- Pesca;
- Sanzioni.

Le misure regolamentari di seguito descritte devono essere recepite dagli Enti locali interessati nei relativi piani di settore, in quanto tali provvedimenti prevalgono rispetto alle disposizioni contenute nei vari strumenti di pianificazione o di regolamentazione vigenti.

Sull’intero territorio del S.I.C./Z.P.S. sono altresì valide le Misure Generali di Conservazione (MGC) predisposte dalla Regione Emilia-Romagna e approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 1419 del 07.10.2013.

Per tutto quanto non specificamente dettagliato nel presente Regolamento, si rimanda alle Misure Generali di Conservazione dei siti Natura 2000 (SIC e ZPS) (D.G.R. N. 1419/2013). Laddove rimanessero dubbi interpretativi, si devono considerare valide le norme più restrittive.

Art. 1 - Reti tecnologiche, infrastrutture, edilizia, smaltimento rifiuti

Art. 1.1 - E’ vietata la realizzazione di impianti fotovoltaici al suolo.

Art. 1.2 – E’ vietato edificare nuovi poli produttivi sia di tipo artigianale che industriale.

Art. 1.3 – Sono vietate le attività di stoccaggio di materie prime e il trattamento di rifiuti inerti non prodotti in

loco.

Art. 1.4 - Sono consentite e non soggette a procedura di valutazione di incidenza le attività edilizie classificate di manutenzione straordinaria, di restauro scientifico, di restauro e risanamento conservativo, di ripristino tipologico e di ristrutturazione edilizia che non comportino un mutamento di destinazione d'uso o un aumento di volumetria o di superficie superiore del 20%. L'uso dei materiali e gli interventi effettuati devono rispettare la fisionomia originale dell'edificio e favorire il mantenimento di superfici rugose idonee all'appiglio dei chiroteri, nonché fessure e interstizi ad essi congeniali evitando altresì l'impiego di sostanze tossiche nel trattamento di eventuali parti in legno esterne. Per quanto riguarda l'inserimento di nuovi elementi (pavimentazioni esterne, arredo urbano, ecc.) questi dovranno essere consoni all'ambiente e alle tipologie costruttive della tradizione locale. Ogni eventuale e ulteriore intervento edilizio e/o previsione urbanistica dovrà essere soggetta a procedura di Valutazione di incidenza.

Art. 1.5 - Sono obbligatoriamente sottoposte a valutazione di incidenza le seguenti opere:

- costruzione di impianti eolici situati in un'area buffer di 5 chilometri dal perimetro del sito;
- costruzione di impianti di elettrodotti ad alta e media tensione fuori terra in un'area buffer di 1 chilometro dal perimetro del sito;
- costruzione di infrastrutture viarie in un'area buffer di 1 chilometro dal perimetro del sito;
- piani urbanistici attuativi con destinazione d'uso produttiva e/o residenziale e/o per servizi situati in un'area buffer di 1 chilometro dal perimetro del sito;
- ristrutturazioni, cambiamenti d'uso, manutenzioni straordinarie o modificazioni di edifici in cui siano presenti colonie riproduttive di chiroteri entro un raggio di 1,5 km dal confine del sito.

Art. 1.6 - Non sono sottoposti a Valutazione di Incidenza gli interventi, previsti da strumenti di pianificazione già positivamente sottoposti a Valutazione di Incidenza, individuati nel provvedimento di valutazione del piano come non soggetti a ulteriore successiva procedura di valutazione.

Art. 1.7 - I seguenti interventi, considerati di ridotta entità, si possono ritenere ininfluenti sull'integrità del sito, e quindi non soggetti a valutazione d'incidenza:

- realizzazione di depositi per acqua o gas per utenze domestiche o agricole non distanti più di 100 mt dall'abitazione, se interrati comportanti scavi di alloggiamento non superiori a 20 m³, e posa delle relative condotte di allacciamento interrate;
- realizzazione di brevi tratti di condotte interrate (max 300 m.l.) per l'allacciamento elettrico, idrico, fognario ecc. di fabbricati, ivi compresa la realizzazione di scarichi di acque reflue e di reti fognarie, quando non convogliati in acque superficiali che interessino il sito, a condizione che non comportino perdita di habitat e habitat di specie di interesse comunitario;
- scavi e riporti di entità limitata (max 5 m³) in aderenza o prossimità dei fabbricati volti al

risanamento, ristrutturazione o sistemazione esterna;

- realizzazione di opere di drenaggio per la regimazione idrica superficiale nell'area di pertinenza degli edifici, finalizzata al consolidamento o alla manutenzione;
- realizzazione di manufatti accessori agli edifici a una distanza non superiore ai 150 mt. quali cordoli, muretti, recinzioni di contenuta dimensione, percorsi pedonali, pavimentazioni circostanti gli edifici.

Eventuali varianti in corso d'opera dovranno essere comunicate all'Ente Gestore che verificherà la necessità di sottoporle a Valutazione di Incidenza.

Art. 2 – Viabilità e attività turistico - ricreative

Art. 2.1 – E' vietato praticare il campeggio al di fuori delle aree appositamente realizzate ed attrezzate. È consentito il bivacco esclusivamente nelle ore notturne, con uso di tenda, in località non servite da rifugi o altre strutture ricettive. Tali attività dovranno essere svolte senza arrecare danno, perturbazione o alterazione alla flora ed alla fauna di interesse conservazionistico esistenti nel sito ed agli habitat naturali e semi-naturali.

Art. 2.2 – E' vietato installare cartelli o apporre manifesti pubblicitari al di fuori degli spazi appositamente individuati o autorizzati dall'Ente competente previo parere dell'Ente Gestore.

Art. 2.3 – E' vietato lo svolgimento di eventi e manifestazione sportive che prevedano l'uso di mezzi motorizzati. Gli altri eventi e manifestazioni sportive sono consentiti previa presentazione di un piano di ripristino dei luoghi (cartellonistica, segnaletica, punti sosta ...) alla situazione antecedente all'evento.

Art. 2.4 – E' vietato l'abbandono anche temporaneo di rifiuti e/o di materiali di scarto di qualsiasi origine.

Art. 2.5 - Sulle strade e piste forestali e su quelle poderali ed interpoderali è consentito esclusivamente il transito dei mezzi motorizzati per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali, di servizio e/o vigilanza, per il trasporto di materiale occorrente per la realizzazione di opere pubbliche, per la sistemazione idrogeologica, per attività di soccorso e di protezione civile, nonché ai proprietari ed affittuari di fondi e di edifici non raggiungibili altrimenti. Sulle predette strade e piste forestali è, altresì, consentito il transito ai mezzi utilizzati per l'esecuzione degli interventi eseguiti direttamente dall'Ente di Gestione o dallo stesso preventivamente approvati. Al fine di evitare l'insorgere di fenomeni erosivi e di prevenire danni alla vegetazione ed al cotico erboso, è vietato a chiunque transitare con veicoli a motore nei terreni agrari, nei terreni saldi, nei terreni pascolivi, nelle aree forestali, lungo le mulattiere e/o i sentieri, per scopi diversi da quelli definiti in precedenza. È parimenti vietato parcheggiare qualsiasi tipo di veicolo a motore nei terreni di cui sopra, anche se laterali alla viabilità di transito. Il parcheggio può avvenire, ove è consentito, sulla sede stradale o nelle aree appositamente predisposte ed attrezzate.

Art. 2.6 - Per regolamentare accessi e viabilità l'Ente di Gestione, entro due anni dall'entrata in vigore delle Misure Specifiche di Conservazione (MSC), previo accordo con i proprietari, può apporre in alcuni punti ed

accessi opere fisse quali: sbarre, cancelli, staccionate ecc..

Art. 2.7 - L'asfaltatura di strade inghiaiate o a fondo naturale è soggetta a valutazione di incidenza; risulta invece consentita la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria della viabilità esistente limitatamente agli interventi di livellamento della sede stradale, di sistemazione del manto bituminoso esistente, di risezionamento e apertura di cunette laterali, di ricarica di ghiaia, il taglio della vegetazione infestante, ed alle esigenze di pubblica sicurezza.

Art. 2.8 - L'uso di mountain-bike e l'escursionismo a piedi sono consentiti lungo la viabilità principale e secondaria nonché lungo i sentieri, fatti salvi i limiti ed i vincoli definiti dalla proprietà privata.

Art. 2.9 - L'Ente di Gestione, entro due anni dall'entrata in vigore delle Misure Specifiche di Conservazione (MSC), ha la possibilità di limitare, dandone comunicazione mediante apposita segnaletica, la percorribilità dei tracciati, nonché di impedire l'accesso a particolari e limitate zone, in relazione a esigenze anche stagionali di tutela dell'ambiente, della fauna e della vegetazione, o per scopi manutentivi o per motivi di sicurezza.

Art. 2.10 - L'attività fruitiva e didattica è consentita e favorita in tutto il sito. Suoni, voci, rumori, devono essere quanto più possibile contenuti. Soste, pic-nic, ecc. sono consentiti lungo i sentieri o in piazzole artificiali adiacenti ai sentieri esistenti o in punti di sosta e pic-nic individuati da apposita cartografia escursionistica del sito comunque non provocando danni o disturbi al suolo, alla flora e alla fauna.

Art. 2.11 – I seguenti interventi, considerati di ridotta entità, si possono ritenere influenti sull'integrità del sito, e quindi non soggetti a valutazione d'incidenza:

- rifacimento e/o nuova realizzazione di muri di sostegno e controripa con tecniche che non prevedano l'uso di cls;
- interventi di stabilizzazione delle scarpate a monte ed a valle con tecniche di ingegneria naturalistica, con esclusivo impiego di specie autoctone;
- posa in opera di strutture e attrezzature destinate alla sosta dei turisti (aree attrezzate, tavoli, panche, caminetti, staccionate, ecc.) che comportino scavi e riporti di limitata entità, purché non ubicati a una distanza maggiore di 100 mt. da infrastrutture viarie o da abitazioni.

Eventuali varianti in corso d'opera dovranno essere comunicate all'Ente Gestore che verificherà la necessità di sottoporle a Valutazione di Incidenza.

Art. 3 - Attività agricole e zootecniche, tutela degli habitat e delle risorse idriche

Art. 3.1 – E' vietata l'eliminazione in tutto o in parte degli habitat individuati nella "Carta degli habitat" nonché il danneggiamento.

Art. 3.2 - E' vietata l'attività di pascolo sugli habitat 3130 – 3140 – 3240 – 7140 – 7220* – 7230, al fine di evitare l'alterazione degli equilibri idrici caratteristici tipici degli habitat acquatici di montagna.

Art. 3.3 – Sono vietate le attività antropiche che comportino l'alterazione degli habitat 7140 e 7230 , con particolare riferimento alle attività di movimento terra o di drenaggio delle acque di torbiera ad eccezione degli interventi di conservazione naturalistica condotti dall'Ente Gestore.

Art. 3.4 – E' vietato il pascolo con carico superiore a 1 UBA/ettaro per comprensorio pascolivo al fine di evitare l'eccessivo costipamento del cotico erboso. La transumanza è comunque consentita.

Art. 3.5 – E' vietata la trinciatura dei pascoli, il controllo della vegetazione arboreo-arbustiva nel periodo tra il 15 aprile e il 30 giugno. Detto periodo di divieto potrà essere esteso (in corrispondenza del sito riproduttivo) dall'Ente di Gestione, dandone comunicazione mediante apposita segnaletica, ciò al fine di favorire il successo riproduttivo delle specie di interesse comunitario presenti nel sito.

Art. 3.6 – E' vietato apportare alterazione degli alvei e delle sponde dei corsi d'acqua, ad eccezione di lavori di sistemazione idraulica debitamente approvati dall'Ente competente.

Art. 3.7 – E' vietata la coltivazione e/o le rotazioni colturali dei terreni con pendenza media superiore al 60% che richiedano lavorazioni agricole annuali del suolo.

Art. 3.8 – Sono vietati gli allevamenti di animali da pelliccia.

Art. 3.9 – E' vietato il pascolo nel periodo tra il 31 ottobre e il 15 maggio nei terreni situati ad altitudine inferiore a 1000 m s.l.m., e nel periodo tra il 15 settembre e il 15 giugno nei terreni situati ad altitudine superiore a 1000 m s.l.m. salvo diversa, espressa autorizzazione dell'Ente competente.

Art. 3.10 – E' vietato il pascolo nei terreni interessati da frane attive.

Art. 3.11 - Sono soggetti a valutazione di incidenza eventuali nuovi scarichi idrici e nuove concessioni di emungimento idrico, in quanto possono influire sulla qualità dell'acqua e possono comportare variazioni nell'assetto idrogeologico, nonché variazioni a quelli preesistenti all'interno del sito o in tratti esterni al sito (a monte o a valle), siano esse da acqua superficiale o sotterranea.

Art. 3.12 - Nel caso di rilevante interesse pubblico legato all'emergenza idrica, le captazioni di sorgenti libere sono consentite esclusivamente ad uso idropotabile e soggette a valutazione di incidenza che contenga specifici approfondimenti sulle biocenosi degli ambienti umidi montani.

Art. 3.13 - Nelle sistemazioni idraulico-forestali, ove tecnicamente possibile, dovrà essere privilegiato l'uso di tecniche di ingegneria naturalistica e l'impiego di materiale tipico del luogo;

Art. 3.14 - Non sono sottoposti a valutazione di incidenza i piani e/o gli interventi direttamente connessi o necessari alla conservazione di habitat e specie previsti dal presente Piano che per definizione concorrono al raggiungimento degli obiettivi di conservazione da esse perseguiti.

Art. 3.15 – I seguenti interventi, considerati di ridotta entità, si possano ritenere ininfluenti sull'integrità del sito, e quindi non soggetti a valutazione d'incidenza:

- realizzazione di staccionate in legno senza plinti in cls;

- piccole opere provvisorie di attingimento e distribuzione idrica, per uso agricolo e silvopastorale, che non riguardino zone umide o torbiere;
- costruzione e ripristino di punti d'acqua (pozze, vasche, ecc.) di abbeverata per il bestiame, purchè non ubicati in corrispondenza di zone umide o torbiere.

Eventuali varianti in corso d'opera dovranno essere comunicate all'Ente Gestore che verificherà la necessità di sottoporle a Valutazione di Incidenza.

Art. 4 - Attività selvicolturali e tutela degli habitat forestali

Art. 4.1 – E' vietata l'esecuzione di interventi di miglioramento dei soprassuoli boschivi (tagli di conversione dei boschi cedui in alto fusto, diradamenti in fustaie transitorie di latifoglie, interventi su soprassuoli boschivi di conifere) e il taglio dei boschi cedui dal 15 aprile fino al 15 di agosto, nel caso in cui si verificasse la nidificazione di specie di interesse comunitario in corrispondenza della aree oggetto di intervento. Entro due anni dall'entrata in vigore delle Misure Specifiche di Conservazione (MSC) l'Ente stabilirà modalità e ruoli per l'individuazione e la notifica di eventuali nidificazioni.

Art. 4.2 – E' vietato il taglio di piante annose e deperienti che presentano evidenti cavità utilizzate dalla fauna a fini riproduttivi o di rifugio, ad eccezione, previa documentata segnalazione all'Ente di Gestione con cui verranno concordate le modalità esecutive, dei casi connessi alla sicurezza pubblica, alla viabilità, alla sicurezza idraulica e per motivi fitosanitari.

Art. 4.3 – E' vietato il taglio degli esemplari spontanei appartenenti alle specie *Quercus crenata* (Cerrosoghera).

Art. 4.4 – E' vietato, nelle aree forestali compresi i castagneti da frutto, lo sradicamento delle ceppaie, ad eccezione degli impianti di arboricoltura da legno.

Art. 4.5 – Sono vietati i tagli di cedui a carico dell'habitat 9130 che, da soli o in contiguità con aree denudate per varie cause, comprese le tagliate effettuate nei precedenti 3 anni per i cedui, lascino scoperta una superficie accorpata, anche appartenente a proprietà diverse, superiore a 4 ha, fatto salvo quanto diversamente previsto da eventuali piani di assestamento forestale.

Art. 4.6 – E' vietato il taglio ceduo dei boschi appartenenti all'habitat 9210*, 9220*, 91E0*.

Art. 4.7 - Fermo il rispetto di quanto previsto dall'art. 33 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale approvate con delibera di Giunta Regionale n. 182 del 31/05/1995 in tema di Cautele per l'accensione del fuoco e la prevenzione degli incendi nelle aree forestali, nei terreni saldi e pascolivi, nell'ambito dell'attività di fruizione all'interno del territorio del sito, l'accensione di fuochi all'aperto è consentito unicamente utilizzando fornelli da campo, barbecue, attrezzature portatili da campeggio o bracieri portatili da barbecue. L'accensione dovrà avvenire con le necessarie cautele – previa ripulitura degli spazi circostanti da erbe secche e da altri materiali facilmente infiammabili – con l'obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo.

Art. 4.8 - Nel taglio dei boschi cedui è obbligatorio il rilascio di almeno 3 piante ad ettaro da destinare all'invecchiamento indefinito, scelte tra i soggetti dominanti di maggior diametro e di specie autoctone.

Art. 4.9 - Nel taglio dei boschi cedui, al fine di favorire l'insediamento di flora e fauna saproxilica, è obbligatorio accatastare il materiale legnoso di risulta, derivato come scarto dei tagli, in strisce lineari distribuite lungo le linee di displuvio, evitando accumuli che favoriscano lo sviluppo di incendi e deprimano il ricaccio delle ceppaie.

Art. 4.10 - In occasione del taglio dei boschi cedui è obbligatorio contrastare la diffusione delle specie esotiche a carattere infestante prevedendone il taglio.

Art. 4.11 - In caso di eventuali impianti di rimboschimento, imboschimento e rinfoltimento ed in caso rinnovazione artificiale di impianti a fine ciclo, è obbligatorio l'uso di specie autoctone e coerenti dal punto di vista fitogeografico ed ecologico con l'ambiente. Il materiale vivaistico dovrà essere scelto rispettando gli obblighi derivanti dalla L.R. 10/2007 (attuazione della Dir 1999/105/CEE). Dovrà quindi esserci conformità fra le caratteristiche pedo-climatiche delle stazioni da cui proviene il materiale e quelle dell'area oggetto di intervento.

Art. 4.12 - Nelle conversioni di boschi cedui all'alto fusto è obbligatorio l'applicazione di tecniche di selvicoltura naturalistica da attuarsi effettuando tagli mirati a favorire lo sviluppo: delle specie autoctone sporadiche, di una struttura pluriplana del bosco, di individui nati da seme.

Art. 4.13 - Nelle conversioni di boschi cedui all'alto fusto è obbligatorio il rilascio di eventuali alberi morti in piedi o a terra in numero di almeno 5 piante ad ettaro (nel caso in cui non siano presenti alberi morti si dovrà prevedere la cercinatura del colletto), come substrato necessario alle funzioni biologiche svolte dagli invertebrati, dall'avifauna legata a boschi maturi e dai chiropteri, salvo i casi di lotta fitosanitaria obbligatoria.

Art. 4.14 - Negli interventi selvicolturali eseguiti sui rimboschimenti di conifere si dovranno indirizzare le formazioni antropiche, distanti dalle condizioni ambientali locali, verso formazioni di bosco seminaturale attraverso l'esecuzione di diradamenti selettivi con apertura di buche, tagli a strisce volti a favorire l'innescio di un processo di rinnovazione delle specie autoctone. In tutti i casi l'eliminazione delle specie indesiderate dovrà essere il più possibile graduale.

Art. 4.15 - Negli interventi selvicolturali a carico dei popolamenti di conifere è obbligatorio mantenere sgombra da materiali legnosi di risulta, una fascia di profondità-larghezza di almeno 20 m dalla viabilità forestale.

Art. 4.16 - L'apertura di piste di esbosco a perdere è soggetta a valutazione di incidenza, ad eccezione di quelle realizzate in aree non soggette a fenomeni di dissesto attivo e la riqualificazione funzionale di piste forestali esistenti purché direttamente connesse ad utilizzazioni boschive e limitatamente a sezioni non superiori a 3 metri con pendenza media fino al 15% ed inferiori ai 100 m di lunghezza. L'apertura di nuova viabilità forestale di ordine superiore alle piste di esbosco a perdere e l'adeguamento di strade esistenti

tramite varianti di tracciato dovranno, invece, essere soggette a valutazione di incidenza.

Art. 4.17 - I seguenti interventi, considerati di ridotta entità, si possano ritenere ininfluenti sull'integrità del sito, e quindi non soggetti a valutazione d'incidenza:

- realizzazione di siepi e/o filari con esclusivo impiego di specie autoctone;
- interventi urgenti finalizzati alla difesa fitosanitaria e alla conservazione del bosco;
- interventi, previsti da Piani antincendio boschivo con valutazione d'incidenza positiva.

Eventuali varianti in corso d'opera dovranno essere comunicate all'Ente Gestore che verificherà la necessità di sottoporle a Valutazione di Incidenza.

Art. 5 - Attività venatoria e gestione faunistica

Art. 5.1 – E' vietata l'eliminazione in tutto o in parte delle specie prioritarie individuate.

Art. 5.2 – E' vietata la distruzione o il danneggiamento intenzionale di nidi, tane e ricoveri per uccelli.

Art. 5.3 – E' vietata l'introduzione di specie vegetali ed animali alloctone.

Art. 5.4 – E' vietato disturbare, danneggiare, catturare od uccidere qualsiasi specie di fauna selvatica, compresi uova, larve e nidiacei, ad eccezione di quanto previsto per l'attività venatoria, per l'attività di studio e ricerca scientifica, per gli interventi di prevenzione e limitazione del rischio sanitario e di controllo della fauna selvatica.

Art. 5.5 – E' vietato lo spargimento di esche avvelenate.

Art. 5.6 – E' vietata la caccia all'allodola (*Alauda arvensis*) in quanto facilmente confondibile con la specie di interesse comunitario tottavilla (*Lullula arborea*).

Art. 5.7 – E' vietato praticare lo sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi.

Art. 6 - Pesca

Art. 6.1 - L'attività di pesca è consentita ai sensi delle normative regionali, provinciali e delle aree protette, per i rispettivi territori di competenza, con le seguenti limitazioni:

- è vietata la pesca e la detenzione di esemplari di gambero di fiume (*Austropotamobius pallipes*);
- è vietata la pesca e la detenzione delle specie di interesse comunitario, in particolare, barbo canino (*Barbus caninus meridionalis*) e vairone (*Leuciscus souffia*);
- sono vietati ripopolamenti sovra-densitari con salmonidi al fine di evitare un'eccessiva predazione e fenomeni di competizione alimentare nei corsi d'acqua in cui è accertata la presenza di specie acquatiche di interesse comunitario. Ogni immissione di fauna ittica dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Ente di Gestione del sito, che si potrà riservare la facoltà di assistere e vigilare alle

attività di immissione. Inoltre, dovranno essere redatti appositi verbali di semina, che dovranno contenere le seguenti principali informazioni:

- calendario delle semine;
- indicazione delle specie utilizzate per i ripopolamenti e della loro provenienza;
- il numero di esemplari, nel caso delle uova embrionate, degli avannotti e del novellame dell'annata;
- il peso totale, nel caso di materiale d'età superiore o della "pronta pesca";
- la pezzatura, nel caso del novellame dell'annata (4-6, 6-9 o 9-12 cm);
- indicazione della provenienza del materiale da semina;
- indicazione cartografica dei luoghi dove saranno effettuati i rilasci.

Art. 6.2 - L'attività di ripopolamento è consentita con l'utilizzo di fauna ittica proveniente esclusivamente da popolamenti indenni. I piani di immissione dovranno essere calibrati sulla base della capacità portante dell'ambiente di semina e delle comunità ittiche presenti.

Art. 7 – Sanzioni

Ferme restando le disposizioni relative al danno ambientale di cui all'art.18 della L. 349/1986 "*Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale*" e le sanzioni penali di cui alla L. 394/1991 e alle altre leggi vigenti, la mancata osservanza o la violazione delle norme di questo regolamento sarà sanzionata nel rispetto dell'art.60 della L.R 06/2005 e s.m.i..